

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 APRILE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTIOL GIUSEPPE**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	637
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Modificazione della data del riassorbimento dell'aumento d'organico del Corpo degli agenti di custodia previsto dall'articolo 3 del Decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508. (1888)	637
PRESIDENTE	637
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	637
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	638
Numero dei diplomi al merito della redenzione sociale da conferirsi annualmente e caratteristiche delle medaglie di cui gli insigniti possono fregiarsi. (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (1889)	638
PRESIDENTE	638
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	638
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	638
Ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari. (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (1890)	639
PRESIDENTE	639
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	639
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	639
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	641

La seduta comincia alle 9.

BUCCIARELLI DUCCI. *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Dossetti.

Discussione del disegno di legge: Modificazione della data del riassorbimento dell'aumento d'organico del Corpo degli agenti di custodia previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508. (1888).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione della data del riassorbimento dell'aumento d'organico del Corpo degli agenti di custodia previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

Prego il relatore, onorevole Guerrieri Emanuele, di riferire.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Con decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, per le accresciute esigenze di servizio, dipendenti dall'aumento della popolazione detenuta, l'organico degli agenti e sottufficiali di custodia fu portato da 8.350 unità a 10.100. Questo aumento avrebbe dovuto avere carattere transitorio, in quanto si prevedeva con la stessa legge che all'inizio del sesto anno successivo all'entrata in vigore della legge, il

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

quinto delle vacanze sarebbe stato destinato alla soppressione di un corrispondente numero di posti, fino a determinare il totale assorbimento di questo aumento transitorio. Senonché le esigenze per le quali si era reso necessario l'aumento non cessarono. Con altro decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 maggio 1947 l'organico fu portato a 12.887, con un aumento di 2787 unità. Anche con questo secondo provvedimento si stabilì che al sesto anno successivo all'entrata in vigore della legge si sarebbe determinato il graduale assorbimento di questo ulteriore aumento. Senonché la popolazione detenuta non è diminuita e non è quindi possibile procedere a tale riassorbimento, donde il disegno di legge che è all'esame della Commissione e col quale la data di inizio del riassorbimento previsto nel decreto legislativo del 21 agosto 1945 viene prorogata e fissata in corrispondenza della data con la quale, ai termini del decreto legislativo del 5 maggio 1947, avrà inizio il riassorbimento previsto con questo secondo decreto.

Propongo l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non ha osservazioni da fare.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« Il riassorbimento graduale degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, inizierà, anziché l'8 settembre 1950, il 31 maggio 1952 ».

Poiché nessuno domanda di parlare e non vi sono emendamenti, l'articolo unico del disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Numero dei diplomi al merito della redenzione sociale da conferirsi annualmente e caratteristiche delle medaglie di cui gli insigniti possono fregiarsi. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (1889).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Numero dei diplomi al merito della redenzione sociale da conferirsi annualmente e caratteristiche delle medaglie di cui gli insigniti possono fregiarsi.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Prego il relatore, onorevole Guerrieri Emanuele, di riferire.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Con decreto 19 ottobre 1922 venivano istituiti diplomi al merito della redenzione sociale da conferire a enti o persone che si fossero distinti nello svolgere opera per la redenzione e riabilitazione dei detenuti e in genere per l'assistenza ai liberali dal carcere. Con decreto 23 giugno 1923, fu stabilito il numero dei diplomi dei tre gradi che si sarebbero assegnati ogni anno, rispettivamente in 10, 60, 120; furono anche stabilite le caratteristiche della medaglia della quale gli insigniti avrebbero potuto fregiarsi, medaglia la quale, logicamente, portava da un lato l'effigie del re.

Ora si è constatata la insufficienza del numero dei diplomi di cui si può disporre a termini del decreto 23 giugno 1923, e naturalmente vi è da rallegrarsi che questo numero sia insufficiente. Si devono inoltre aggiornare le caratteristiche della medaglia della quale gli insigniti possono fregiarsi. Con il disegno di legge che esaminiamo, il numero dei diplomi viene portato da 10, 60 e 120 a 20, 90 e 160, e nella medaglia, al posto della effigie del re, si sostituisce l'emblema della Repubblica.

Propongo alla Commissione l'accoglimento del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non ha osservazioni da fare.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'articolo 24 del decreto 23 giugno 1923, n. 1890, è così modificato:

« Il numero dei diplomi al merito della redenzione sociale, istituiti col decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, è limitato annualmente a 20 per il primo grado, a 90 per il secondo, a 160 per il terzo.

« Gli insigniti del diploma avranno la facoltà di fregiarsi rispettivamente di una medaglia d'oro, di argento e di bronzo.

« Tali medaglie porteranno da un lato l'emblema della Repubblica con la scritta all'intorno « Repubblica Italiana » e dall'altro una corona di alloro con la leggenda « al merito della redenzione sociale »; avranno il diametro di centimetri tre e mezzo e si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta di colore rosso vivo

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

avente in mezzo una fascia coi colori nazionali orlata di una linea bianca.

« I nomi degli insigniti del diploma saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, l'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (1890).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari.

Ricordo alla Commissione che questo disegno di legge è stato già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Prego il relatore, onorevole Guerrieri Emanuele, di riferire.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Con legge 17 marzo 1927 fu istituita una Cassa nazionale di previdenza e di mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Con legge 20 giugno 1929, n. 1045, a questa Cassa nazionale fu dato il nome di « Istituto nazionale di previdenza e mutualità ». La materia venne poi rielaborata con la legge 23 novembre 1939, n. 1814.

L'attuale disegno di legge contiene l'aggiornamento della materia con riferimento ai voti espressi dalla categoria interessata. Sostanzialmente, le innovazioni sono di modesta portata, e si riducono a poche. Una prima innovazione è di carattere puramente formale, in quanto con essa si sostituisce la denominazione di « Cassa nazionale di previdenza » a quella di « Istituto nazionale di previdenza » in rapporto alla modestia dei compiti che la Cassa si propone. Una seconda innovazione riflette lo snellimento e la democratizzazione degli organi da cui è retta questa Cassa, che sono resi elettivi: Consiglio centrale e Consigli distrettuali. I Consigli distrettuali sono nominati dai cancellieri e dai segretari giudiziari residenti nel distretto; il Consiglio centrale e i revisori dei conti sono nominati a loro volta dai componenti dei Consigli distrettuali. Finalmente una terza innovazione ha carattere sostanziale ed è la più importante. Con essa viene concesso un premio di buonuscita a tutti i soci dopo un certo numero di anni di appartenenza alla Cassa, mentre col vecchio testo questo premio ve-

niva concesso soltanto ai soci permanenti. Nessun onere deriva all'erario da questa innovazione poiché a tale onere si provvede mediante un opportuno impinguamento del fondo di riserva.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione del Senato, e non sono stati apportati ad esso emendamenti. Propongo l'approvazione di esso anche da parte di questa Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

Articolo 1:

L'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, con sede in Roma, istituito con la legge 17 marzo 1927, n. 361, modificata con le leggi 20 giugno 1929, n. 1045, e 23 novembre 1939, n. 1814 e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, assume la denominazione di « Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari ».

(È approvato).

Articolo 2:

La Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari è posta sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, il quale può adottare i provvedimenti che riterrà opportuni allo scopo di assicurarne il regolare funzionamento.

(È approvato).

Articolo 3:

Sono soci di diritto della Cassa mutua coloro che abbiamo conseguito o conseguano la nomina a cancelliere o segretario giudiziario.

La qualità di socio della Cassa mutua, con gli obblighi ed i vantaggi ad essa inerenti, dura fino a che il funzionario è in attività di servizio. Essa si conserva anche in caso di collocamento in aspettativa per motivi di salute.

(È approvato).

Articolo 4:

La Cassa mutua provvede alla concessione ai suoi soci:

1°) di prestiti sull'onore;

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

2°) di un premio di buona uscita in favore dei cancellieri e segretari giudiziari, che sono soci della Cassa da almeno dieci anni, e dei loro eredi legittimi;

3°) di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizio, ai soci permanenti, di cui all'articolo 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ed alle famiglie di questi ultimi.

(È approvato).

Articolo 5:

Le entrate della Cassa sono costituite:

1°) dalle rendite provenienti dal patrimonio e dal fondo di riserva;

2°) dalle offerte, lasciti o donazioni fatte dai soci o da altre persone ed enti a favore della Cassa e destinate a fini determinati;

3°) da una ritenuta straordinaria dell'uno per cento sullo stipendio e sugli altri assegni di carattere continuativo, percepiti al netto dai cancellieri e segretari giudiziari.

(È approvato).

Articolo 6:

L'obbligo della ritenuta di cui al numero 3 dell'articolo precedente decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la nomina con stipendio a cancelliere o segretario giudiziario.

La ritenuta stessa rimane sospesa in caso di privazione dello stipendio e per la durata di questa. Essa termina all'atto della cessazione dal servizio del funzionario.

(È approvato).

Articolo 7:

I ruoli, le note modello e le note nominative per il pagamento degli stipendi dei cancellieri e segretari giudiziari, nonché i mandati diretti emessi dal Ministero di grazia e giustizia saranno compilati al netto della ritenuta straordinaria mensile stabilita dall'articolo 5, n. 3 della presente legge.

La Ragioneria centrale presso lo stesso Ministero di grazia e giustizia all'inizio di ciascun semestre provvederà al versamento anticipato dei nove decimi della somma che verrà presumibilmente trattenuta durante l'intero semestre, in base al numero dei funzionari in servizio al principio del semestre. Il versamento sarà effettuato con mandato da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente aperto alla Cassa presso la Banca d'Italia, sede di Roma.

Al termine di ciascun semestre verrà accertata la somma effettivamente dovuta alla

Cassa in base alla media del numero dei funzionari in servizio al principio, alla metà ed al termine del semestre stesso, e sarà versata la differenza in più dovuta in confronto della somma anticipata al principio del semestre.

(È approvato).

Articolo 8:

Il patrimonio della Cassa è costituito dai beni mobili ed immobili costituenti proprietà della Cassa stessa per lasciti, donazioni ed acquisti deliberati ed approvati dal Consiglio centrale di amministrazione.

(È approvato).

Articolo 9:

Il fondo di riserva della Cassa è costituito:

a) dal capitale di cui all'articolo 7, n. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) dai residui che si verificano a chiusura del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario;

c) dalle offerte volontarie effettuate dai soci, che pervengono alla Cassa senza specifica destinazione;

d) dalla somma costituente il fondo Cassa del Cancelliere, alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Articolo 10:

La somma costituente il fondo di riserva deve essere depositata su apposito conto intestato alla Cassa presso la Banca d'Italia o presso un istituto di credito di diritto pubblico, o investita in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato. Tali titoli devono essere depositati presso la Banca d'Italia, sede di Roma in apposito conto intesiato alla Cassa.

(È approvato).

Articolo 11:

La Cassa è amministrata da un Consiglio centrale composto di sette cancellieri o segretari giudiziari, dei quali quattro di grado non inferiore all'ottavo.

(È approvato).

Articolo 12:

I componenti del Consiglio centrale ed i revisori dei conti sono eletti dai componenti dei consigli distrettuali, secondo le norme che saranno emanate col regolamento di esecuzione della presente legge.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 APRILE 1951

Essi devono essere residenti in Roma e durano in carica tre anni, allo scadere dei quali possono essere rieletti.

Il Consiglio centrale elegge tra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, il consigliere delegato ed il segretario.

(È approvato).

Articolo 13:

Il Consiglio centrale è coadiuvato dai Consigli distrettuali.

I Consigli distrettuali, che hanno sede presso ogni Corte di appello, sono composti di cinque cancellieri o segretari giudiziari, dei quali tre di grado non inferiore all'ottavo.

I componenti dei Consigli distrettuali devono risiedere nella sede della Corte di appello. Essi vengono eletti dai cancellieri e segretari giudiziari residenti in ciascun distretto, secondo le norme che saranno emanate col regolamento di esecuzione della presente legge.

Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Tutte le cariche sono gratuite.

(È approvato).

Articolo 14:

La Cassa mutua non ha personale proprio e per le esigenze funzionali si vale delle prestazioni gratuite rese dai soci.

(È approvato).

Articolo 15:

La Cassa mutua non è soggetta alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni di assistenza e beneficenza.

(È approvato).

Articolo 16:

Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Modificazione della data del riassorbimento dell'aumento d'organico del Corpo degli agenti di custodia previsto dall'articolo 3 del regio decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508. (1888)».

Presenti e votanti 32

Maggioranza 17

Voti favorevoli 29

Voti contrari 3

(La Commissione approva).

«Numero dei diplomi al merito della rendizione sociale da conferirsi annualmente e caratteristiche delle medaglie di cui gli insigniti possono fregiarsi. (1889)».

Presenti 32

Votanti 28

Astenuti 4

Maggioranza 15

Voti favorevoli 25

Voti contrari 3

(La Commissione approva).

«Ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari». (1890):

Presenti e votanti 32

Maggioranza 17

Voti favorevoli 30

Voti contrari 2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Arata, Artale, Baresi, Belloni, Bernardi, Bettiol Giuseppe, Borioni, Bruno, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Calamandrei, Capalozza, Ciufoli, Colitto, Concetti, Corsanego, Fietta, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, Lecciso, Liguori, Marzi, Maxia, Murdaca, Mussini, Natali, Ricci Giuseppe, Rocchetti, Scalfaro, Scappini, Trulli.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 1889):

Bruno, Capalozza, Ciufoli, Ricci Giuseppe.

È in congedo:

Dossetti.

La seduta termina alle 9,50.